

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**N. 64**

**ATTO DEL GOVERNO  
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della  
direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla  
traduzione nei procedimenti penali

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D50/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente intervento normativo riveste carattere di urgenza e doverosità in quanto recepisce le disposizioni della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, come da delega conferita al Governo con legge 6 agosto 2013, n. 96.

Il nostro ordinamento riconosce rilievo costituzionale al diritto all'assistenza dell'interprete della persona sottoposta a procedimento penale che non conosce la lingua italiana, ai sensi dell'art. 111, commi primo e terzo. E' evidente come il giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di comprendere appieno l'addebito e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, fin dall'inizio delle indagini preliminari. Si sottolinea, infatti, come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell'art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

Da ricordare, come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 del 1993, ha riconosciuto all'art. 143 del codice di procedura penale in materia di *Nomina dell'interprete* il valore di norma di portata generale che sancisce il diritto all'imputato alloglotta, che non conosce l'italiano, di essere messo nelle condizioni di partecipare consapevolmente al processo grazie all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti con i quali "è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltreché delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa".

Le previsioni introdotte sono indirizzate a rendere effettivo tale fondamentale diritto individuale, in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, lett. e). Con particolare riferimento ai riflessi sull'ordinamento interno, si evidenzia come la presente riforma incida profondamente sul ruolo attribuito all'interprete e al traduttore nel processo penale, affiancando all'inquadramento tradizionale pubblicistico che li qualifica esclusivamente come periti in ausilio dell'autorità giudiziaria, un approccio di tipo soggettivistico che li intende anche come tecnici della difesa a tutela dei diritti fondamentali della persona accusata.

In primo luogo, viene aggiunto all'art. 104 del codice di procedura penale il comma 5, che garantisce agli imputati in stato di custodia cautelare, agli arrestati e ai fermati il diritto all'assistenza di un interprete per poter svolgere i colloqui con il difensore, in relazione al procedimento per cui si trovano in restrizione della propria libertà personale.

In secondo luogo, l'art. 143 del codice di procedura penale è stato interamente sostituito. Nella nuova formulazione, si è inteso precisare che il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete (invero già contemplato dal vigente articolo 143 c.p.p.) determina una spesa anticipata dallo Stato non ripetibile nel caso di condanna dell'imputato, come imposto dalla sopra citata direttiva. Per la stessa ragione si è inteso intervenire sull'art. 5 del testo unico delle spese di giustizia, il dPR n. 115 del 2002, specificando alla lettera d), che configura come ripetibili le spese anticipate dallo Stato con riferimento alle attività svolte dagli ausiliari del giudice (tra i quali rientrano gli interpreti e i traduttori, ai sensi dell'art. 3 del citato T.U.), l'esclusione delle spese relative agli interpreti e traduttori nominati in base all'art. 143 codice di procedura penale. (articolo 3).

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/64, viene previsto il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete anche per i colloqui con il difensore, circoscrivendo tale diritto ai casi in



cui tali comunicazioni siano direttamente correlati alla preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale.

Al comma 2 della nuova formulazione dell'art. 143 vengono indicati espressamente una serie di atti processuali per i quali viene garantito il diritto alla traduzione. Gli atti elencati, sono caratterizzati dal fatto che contengono il capo di imputazione e l'indicazione di diritti della difesa.

Viene, inoltre, riconosciuto il diritto alla traduzione gratuita di ulteriori atti processuali che siano ritenuti dal giudice essenziali in quanto contenenti le accuse a carico, e, al fine di garantire l'effettività del diritto riconosciuto, viene precisato al comma 3 dell'art. 143 c.p.p., come sostituito, che tale decisione assunta dal giudice sulla necessità della traduzione di un atto processuale sia motivata ed impugnabile con la sentenza, in armonia con la disciplina generale di cui all'art. 586 del codice di procedura penale.

Infine, l'articolo 2 prevede come necessario l'inserimento negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale, ai sensi dell'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, della figura professionale degli interpreti e dei traduttori, recependo la disposizione contenuta nell'art. 5, paragrafo 2, della citata direttiva che, infatti, sottolinea la necessità di istituire albi o registri allo scopo di assicurare un servizio indipendente e qualificato. A tal fine, viene previsto che il comitato di cui all'art. 68 disp. att. c.p.p., competente a decidere sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo dei periti, quando è chiamato a provvedere per la categoria degli interpreti e dei traduttori, sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione, attualmente non organizzata in ordini o collegi.

Sul punto, si evidenzia come nel nostro ordinamento sia già riconosciuto rilievo alle associazioni professionali che, in base a determinate caratteristiche normativamente definite, sono ritenute rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate in ordine o collegi. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 (che ha recepito la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nel quale sono annotate quelle associazioni considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, in base al riconoscimento del possesso di determinati requisiti. Agli enti associativi di categoria inseriti in detto elenco è attribuito un ruolo consultivo in sede di elaborazioni di proposte in materia di piattaforme comuni, quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia. Inoltre, in attuazione della legge del 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle associazioni professionali delle attività non regolamentate, che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti e di rispettare le prescrizioni previsti dalla legge (v. art. 2, comma 7 della legge n. 4 del 2013). L'art. 2, inoltre, precisa che tali associazioni professionali di natura privatistica sono costituite con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza (art. 3 legge n. 4 del 2013).

Il recepimento della direttiva 2010/64/UE rappresenta un ulteriore ed importante passo in avanti nel percorso di rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati ed imputati, secondo la c.d. *tabella di marcia* di Stoccolma del 2009, fondamentale per facilitare tra gli Stati membri dell'Unione la cooperazione giudiziaria e il riconoscimento reciproco delle sentenze nelle materie penali aventi dimensione sovranazionale.



*DIRETTIVA 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*

Tabella di concordanza

<b>Direttiva</b>	<b>Legislazione nazionale</b>	<b>Commenti</b>
<p><b>ART.1</b></p> <p><b>Oggetto e ambito di applicazione</b></p> <p>1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.</p> <p>2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.</p> <p>3. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.</p> <p>4. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto nazionale relativo alla presenza dell'avvocato in tutte le fasi del procedimento</p>		Non sono previsti interventi normativi di recepimento



<p>penale, così come il diritto nazionale relativo al diritto di accesso dell'indagato o imputato ai documenti nei procedimenti penali.</p>		
<p><b>Articolo 2</b>  <b>Diritto all'interpretazione</b></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istranza procedurale.</p>	<p>Articolo 111, commi 1 e 3 Cost. ; Articolo 109, 143, 61 c.p.p.</p> <p>Art. 83 DPR n. 115 del 2002</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p><u>E' necessario un intervento di adeguamento.</u> In base alle norme vigenti, il difensore può nominare come consulente tecnico di parte un proprio interprete. Qualora l'indagato o imputato o condannato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese spettanti per il consulente tecnico sono a carico dello Stato. Tuttavia, non è previsto che lo Stato, assicuri in linea generale, il diritto ad essere assistiti, a spese dello Stato, da un interprete per i colloqui tra indagati o imputati alloglotti e i loro difensori.</p>



<p>3. Il diritto all'interpretazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprende l'appropriata assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.</p>	<p>Articolo 119 c.p.p.; sentenza Corte costituzionale 14-22 luglio 1999, n. 341</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 341 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 119 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.</p>
<p>4. Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete.</p>	<p>Art. 111, comma 6 Cost.; artt. 125, comma 3 c.p.p.; 143, comma 1, secondo periodo, c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p> <p>L'accertamento della non conoscenza della lingua italiana, da cui deriva l'obbligo di nominare un interprete, costituisce un accertamento di fatto che spetta all'A.G., soggetta all'obbligo di motivare ogni sua decisione</p>



<p>5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui l'interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento.</p>	<p>Art. 178, comma 1 lett c) c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>6. Se del caso, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento.</p>	<p>Art. 205-ter disp. att. c.p.p., comma 5; Art. 147-bis disp att. c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>7. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti, a norma del presente articolo, forniscano l'assistenza di un interprete alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento.</p>	<p>Artt. 9, comma 5; 10, 12, 13, 14, 39, 1. 22 aprile 2005, n. 69</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>8. L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.</p>	<p>Artt. 143 c.p.p.; 146 ; art. 178, comma 1 lett c) c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



### Articolo 3

#### Diritto alla traduzione di documenti fondamentali

1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.

2. Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze.

Artt. 109, 143 c.p.p.; 147 c.p.p.; art. 178, lett c) c.p.p.

Artt. 143, comma 1 c.p.p. e sent. Corte Cost. n. 10 del 1993.; art. 94 disp. att., commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quarter* c.p.p.

La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.

E' opportuno un intervento di adeguamento. La Corte Cost. nella sentenza n. 10 del 1993 ha riconosciuto all'art. 143 c.p. il valore di norma di portata generale che stabilisce il diritto all'imputato alloglotta, che non conosce l'italiano, di essere messo nelle condizioni di partecipare consapevolmente al processo grazie all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti con i quali "è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltreché delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa".

Attualmente, tuttavia, manca un'indicazione normativa di quali siano gli atti processuali da tradurre: questi sono individuati dal diritto vivente che emerge dalle decisioni della giurisprudenza. (il decreto di citazione a giudizio, il decreto che dispone il giudizio, l'ordinanza di custodia cautelare, l'avviso di



		<p>conclusione delle indagini preliminari). Costante orientamento giurisprudenziale esclude che la sentenza sia compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, il diritto alla traduzione nella lingua a lui conosciuta.</p>
<p>3. In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.</p>	<p>Artt. 121, 123 c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>4. Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico.</p>		<p>Non si prevede normativa da recepire</p>
<p>5. Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l'equità del procedimento.</p>	<p>Art. 178, comma 1 lett c) c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>6. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità</p>	<p>Artt. 9, comma 5; 10, 12, 13, 14, 39 l. 22 aprile 2005, n. 69</p>	<p>Da evidenziare che la legge n. 69 del 2005, oltre alla espressa previsione della presenza di un interprete che traduca il</p>



<p>competenti forniscono a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione scritta del documento in questione.</p>		<p>contenuto del mandato d'arresto europeo, spieghi la procedura di esecuzione e comunichi i diritti riconosciuti all'interessato, richiama le norme del codice processuale in materia di misure cautelari personali. Attualmente l'AG dispone anche la traduzione scritta del mandato di arresto europeo, in analogia con la procedura seguita per l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare personale.</p>
<p>7. In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.</p>		<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>8. Qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti di cui al presente articolo è soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria.</p>	<p>Art. 97 c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p>9. La traduzione fornita ai sensi del</p>		<p>La nostra normativa è</p>



<p>presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.</p>	<p>Artt. 143 c.p.p., 178 comma 1 lett c) c.p.p.</p>	<p>conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p><b>Articolo 4</b>  <b>Costi di interpretazione e traduzione</b>  Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.</p>	<p>art. 143 c.p.p.;  art. 102 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 254 del 2007</p>	<p><u>E' necessario un intervento normativo nel senso specificato dalla direttiva</u>, in quanto, attualmente gli uffici giudiziari, nel caso di condanna recuperano le spese anticipate dallo Stato per gli interpreti e i traduttori, ritenute, appunto spese ripetibili ai sensi dell'art. 49 dPR n. 115 del 2002) (la assistenza gratuita dell'interprete è prevista espressamente per gli indagati e per gli imputati ma non per i condannati). Solo se l'imputato si trova nelle condizioni per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, qualora abbia nominato un proprio interprete/traduttore, i costi sono sostenuti dallo Stato.</p>
<p><b>Articolo 5</b>  <b>Qualità dell'interpretazione e della traduzione</b>  1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione</p>	<p>Artt. 144, 145 c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari</p>



<p>fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9.</p> <p>2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.</p>		<p>interventi normativi di recepimento.</p> <p><u>E' necessario un intervento normativo di recepimento delle disposizioni della direttiva.</u> Attualmente, non esiste un ordine dei traduttori e degli interpreti, e non vi è, pertanto, un elenco unico, un registro o un albo nazionale. Esistono albi di esperti o periti presso i singoli tribunali.</p>
<p>3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva.</p>	<p>Art. 146 c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>
<p><b>Articolo 6</b> <b>Formazione</b></p> <p>Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri richiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un'interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza.</p>	<p>Legge 25 luglio 2005, n. 150; d. lgs. 30 gennaio 2006, n. 26; legge 30 luglio 2007, n. 111.</p>	<p>La legge di delega n. 150 ha previsto la istituzione della Scuola superiore della magistratura come ente pubblico autonomo, competente per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari. La Scuola ha il compito di assicurare la formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge compiti didattici e di ricerca; tra questi, la formazione permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione</p>



		<p>dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari. La Scuola è preposta anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giuridici e pubblica studi e ricerche. Organi della Scuola sono: un comitato direttivo composto da dodici membri scelti da CSM e Ministero tra magistrati, professori universitari e avvocati (insediato il 24 novembre 2011). La Scuola organizza regolarmente corsi di aggiornamento professionale anche aventi ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione delle norme processuali in tema di interpretariato e traduzioni.</p>
<p><i>Articolo 7</i></p> <p><b>Obblighi di verbalizzazione</b></p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché, quando l'indagato o l'imputato è stato sottoposto ad interrogatori o ad udienze da parte di un'autorità di polizia o giudiziaria con l'assistenza di un interprete ai sensi dell'articolo 2, quando sono stati forniti una traduzione orale o un riassunto orale in presenza di detta autorità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, ovvero quando una persona ha rinunciato al diritto alla traduzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, si prenderà nota che tali eventi si sono verificati, utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.</p>	<p>Artt. 109, 134, 135, 136 137, 141, 141 bis, 143, comma 2 c.p.p.</p>	<p>La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento.</p>



<p><i>Articolo 8</i></p> <p><b>Non regressione</b></p> <p>Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento.</p>
<p><i>Articolo 9</i></p> <p><b>Recepimento</b></p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre 2013.</p> <p>2. Essi trasmettono alla Commissione il testo di tali misure.</p> <p>3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>
<p><i>Articolo 10</i></p> <p><b>Relazione</b></p> <p>Entro il 27 ottobre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>



<p><i>Articolo 11</i></p> <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>
<p><i>Articolo 12</i></p> <p><b>Destinatari</b></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>		<p>Non sono previsti interventi normativi di recepimento</p>



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2010/64UE del Parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

**Referente UL Giustizia:** dott.ssa Mariaemanuela Guerra  
magistrato addetto Ufficio Legislativo Ministero della giustizia  
06/68852539 – mariaemanuela.guerra@giustizia.it

## **ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo attua la delega conferita al Governo con la legge 6 agosto 2013, n. 96 per il recepimento delle direttive 2010/64UE del Parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Il recepimento della direttiva 2010/64/UE rappresenta un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati ed imputati, necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nelle materia penali aventi dimensione sovranazionale.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'attuale quadro normativo in materia di interpretazione e traduzione degli atti nel processo penale è rappresentato dagli articoli 111, commi 1 e 3, della Costituzione, 109, 119, 143 e seguenti del titolo IV del libro II del codice di procedura penale, art. 83 e 102 del DPR n. 115 del 2002.

Il nostro ordinamento riconosce rilievo costituzionale al diritto all'assistenza dell'interprete per l'imputato alloglotta che non conosce la lingua del processo, al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e seguire il compimento degli atti cui partecipa.

L'interprete viene nominato, quale ausiliario, dalla polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria, in tutti i casi in cui si debbano compiere attività alla presenza dell'imputato che non conosca la lingua italiana.

E' parimenti garantito il diritto alla traduzione di alcuni atti processuali. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 10 del 1993 ha riconosciuto all'art. 143 c.p. il valore di norma di portata generale che stabilisce il diritto all'imputato alloglotta, che non conosce l'italiano, di essere messo nelle condizioni di partecipare consapevolmente al processo grazie all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti con i quali "è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione, oltreché delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa". Attualmente, tuttavia, manca un'indicazione normativa di quali siano gli atti processuali da tradurre: questi sono individuati dal diritto vivente che emerge dalle decisioni della giurisprudenza. (a titolo esemplificativo, il decreto di citazione a giudizio, il decreto che dispone il giudizio, l'ordinanza di custodia cautelare, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il mandato di arresto europeo emesso da altra autorità giudiziaria da eseguire in Italia).

Per quanto attiene al diritto all'assistenza dell'interprete durante le comunicazioni tra imputato e difensore, rientra tra le facoltà della difesa la nomina di un interprete come consulente di parte. In



base all'art. 83 del DPR n. 115 del 2002, qualora l'indagato o imputato o condannato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese spettanti per il consulente tecnico sono a carico dello Stato.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'impatto di maggior rilievo rispetto alla vigente normativa, attiene alla disciplina dei costi.

Attualmente le spese per l'interpretariato e la traduzione sono anticipate dall'Erario ma nel caso di condanna dell'imputato gli uffici giudiziari le recuperano ai sensi dell'art. 49 DPR n. 115 del 2002, al pari di tutte le spese di giustizia ritenute ripetibili. Solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, l'onorario e le spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente di parte (qualora abbia nominato un proprio interprete/traduttore), rimangono a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 83 del citato DPR n. 115. In base alla nuova formulazione dell'art. 143 del codice penale e dell'art. 5 del DPR n. 115 del 2002, viene chiarito che l'assistenza di un interprete e di un traduttore viene garantita gratuitamente agli imputati alloglotti che non conoscono la lingua italiana, indipendentemente dall'esito del processo.

Per quanto attiene alle comunicazioni dell'indagato/imputato alloglotta con il proprio difensore, attualmente non viene riconosciuto il diritto ad essere assistiti, a spese dello Stato, da un interprete. Infatti, essendo l'interprete parificato ad un consulente di parte, la nomina è una facoltà a discrezione e a spese della difesa e, pertanto, le spese per il consulente tecnico della difesa sono a carico dello Stato solo qualora vi siano i presupposti per l'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato. In base alla modifica apportata all'art. 104 del codice di procedura penale e alla nuova formulazione dell'art. 143 c.p., viene sancito il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni tra imputato alloglotta e il difensore, necessarie alla preparazione di un interrogatorio, o di atti attinenti al procedimento in corso.

La normativa vigente non contiene una indicazione normativa di quali siano gli atti processuali da tradurre. Attualmente questi sono individuati dal diritto vivente che emerge dalle decisioni della giurisprudenza (a titolo esemplificativo, il decreto di citazione a giudizio, il decreto che dispone il giudizio, l'ordinanza di custodia cautelare, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il mandato di arresto europeo emesso da altra autorità giudiziaria da eseguire in Italia). Costante orientamento giurisprudenziale, peraltro, esclude che la sentenza sia compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, il diritto alla traduzione nella lingua a lui conosciuta. La nuova formulazione dell'art. 143 contiene, non solo l'espressa indicazione degli atti processuali da tradurre all'imputato alloglotta, ma prevede anche la possibilità di estendere tale elenco ad altri atti che il giudice ritenga essenziali perché contenenti le accuse a carico dell'interessato. Nel caso il giudice rigetti la traduzione di un atto richiesto, la sua decisione è motivata ed è impugnabile con la sentenza, in armonia con la disciplina generale prevista dall'art. 586 del codice di procedura penale.

La direttiva impone l'istituzione di un registro o dei registri di traduttori indipendenti e qualificati. Ai sensi dell'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti divisi per categorie. Il secondo comma di tale articolo indica quali categorie di esperti devono essere sempre previsti negli albi e tra questi, non compare quella degli interpreti e dei traduttori, per cui il loro inserimento è rimesso alla valutazione del singolo tribunale.

La modifica all'art. 67 delle disp. att. c.p.p. introduce come necessario l'inserimento negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale della figura professionale degli interpreti e dei traduttori. A tal fine, viene previsto che il comitato di cui all'art. 68 disp. att. c.p.p., competente a decidere sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo dei periti, quando è chiamato a provvedere per la categoria degli interpreti e dei traduttori, sia integrato da rappresentanti di associazioni rappresentative a livello nazionale di tale professione, attualmente non organizzata in ordini o collegi.



**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale contenuta nell'art. 76 Cost. ed attua i principi espressi dagli articoli 10, 24, 111, commi 1 e 3, 117 della Costituzione.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme in materia processuale penale) riservata alla competenza dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo è in materia processuale penale, riservata alla fonte primaria.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

Il decreto legislativo rappresenta il recepimento di norme derivate dell'Unione europea (direttiva 201/64/UE), in armonia con i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2).

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali (art. 6, lett e) CEDU).

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**



Risultano precedenti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee che hanno ribadito la necessità di riconoscere piena ed effettiva garanzia ai fondamentali diritti processuali della persona, primo fra tutti il diritto di essere messo in condizione di conoscere gli elementi a carico.(v., a titolo esemplificativo, sent. C-548/09; C-279/09; C-354/04; C-309/95)

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Risultano numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo oggetto che hanno ribadito come il diritto ad un equo processo implica necessariamente il diritto all'assistenza linguistica gratuita per l'imputato alloglotta (v. 6, lett. e) CEDU ) (v. sent. cause: Landen v. Poland, 2008, Amer v. Turkey, 2009; Hermi c. Italia, 2006; Diallo v Sweden, 2010 Şaman v., Turkey, 2011; Brozicek v. Italy, 1989; Katritsch v. France, 2010 ; Hermi v. Italy, 2006; Güngör v. Germany, 2011; Kamasinski v. Austria, 1989; Husain v. Italy, Baka v. Romania, 2009; Luedicke, Belkacem & Koç v. Germany, 1978; Işyar V. Bulgaria, 2008; Akbingöl v. Germany, 2004; Coban v. Spain, 2003 e 2006; Özkan v. Turkey, 2006; Cuscani v. The United Kingdom, 2002; Berisha & Haljiti v. FYROM, 2007; Uçak v. The United Kingdom, 2002; Khatchadourian v. Belgium, 2010; Panasenko v. Portugal, 2008 ; Protopapa v. Turkey, 2009).

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Tutti gli Stati membri sono tenuti al recepimento della direttiva 2010/64/UE.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**



Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione della legge delega 6 agosto 2013, n. 96.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso di questa Amministrazione. In base ai dati raccolti è emerso che ad oggi i processi per i quali si è nominato un consulente esperto linguistico rappresentano il 5% del numero complessivo dei procedimenti nei quali l'autorità giudiziaria ha nominato propri ausiliari.

Tenuto conto delle novità introdotte si può ragionevolmente ritenere che le spese (attualmente stimate per un importo pari a 6.084.833,36) possono raggiungere una percentuale presuntiva pari al 10% del totale delle spese sostenute per gli ausiliari del giudice, in virtù, appunto, della estensione della platea dei beneficiari, per un importo finale pari ad euro 12.169.666,72. Fino al 2016, il maggiore onere stimato (pari a 6.084.833,36 euro) sarà posto a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A decorrere dal 2017, alla copertura di detto onere si provvederà mediante la riduzione delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione di questa amministrazione.

Il controllo ed il monitoraggio statistico in merito ai procedimenti per i quali si è reso necessario l'utilizzo dell'assistente linguistico sarà svolto dall'Ufficio Bilancio e dall'Ufficio Statistiche giudiziarie della Direzione Generale di Statistica di questa Amministrazione.



## UFFICIO LEGISLATIVO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2010/64UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

**Referente UL Giustizia:** dott.ssa Mariaemanuela Guerra  
magistrato addetto Ufficio Legislativo Ministero della giustizia  
06/68852539 – mariaemanuela.guerra@giustizia.it

### ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

#### **SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

La proposta normativa, in attuazione della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96, recepisce nel nostro ordinamento le disposizioni della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Come richiesto dalla normativa europea ed internazionale in materia di diritto di difesa nel processo penale, si rende necessario chiarire l'estensione del diritto all'assistenza dell'interprete e alla traduzione degli atti del procedimento e garantire che i relativi costi rimangano a carico dello Stato, indipendentemente dall'esito del processo, in attuazione degli impegni sovranazionali (v. art. 47, 48, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 6 CEDU).

Con riferimento alla dimensione del fenomeno su cui incide il presente intervento, è da evidenziare che non esiste un dato generale, in quanto nel Registro Generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete. Tuttavia, da una analisi a campione svolta dall'Ufficio Bilancio di questa Amministrazione riferita all'anno 2012 agli uffici delle Procura della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli, Palermo è emerso il seguente dato: le spese complessive sostenute per gli ausiliari del magistrato (tra i quali, appunto rientrano gli interpreti e i traduttori), sono risultate pari a 121.696.667,26 euro; da tale macrodato è stato estrapolato l'importo speso per il pagamento degli onorari e delle spese riferiti ai soli interpreti e traduttori, e questo è risultato pari al 5%, dell'importo complessivo, ovvero a 6.084.833,36 euro. Con particolare riferimento al dato relativo al numero dei procedimenti penali per i quali si reso necessario nominare interpreti e/o traduttori, sempre nell'anno 2012, da un esame svolto a campione negli uffici della Procura della Repubblica di Bologna, Roma, Palermo, il numero dei decreti di liquidazione emessi è risultato pari a 956.

E', comunque, da sottolineare, come per il futuro non sia possibile prevedere il numero dei procedimenti che necessiteranno della nomina di interpreti o traduttori.



Le criticità constatate che impongono detto intervento attengono a diversi aspetti:

- a) La garanzia della gratuità dell'assistenza dell'interprete e del traduttore per tutti gli imputati che non conoscono la lingua del processo.

Il nostro ordinamento riconosce il diritto all'assistenza dell'interprete per gli imputati alloglotti che non conoscono la lingua del processo (art. 111 Cost e artt. 109, 143 c.p.p.). Il problema da risolvere, tuttavia, attiene alla disciplina dei costi. Attualmente le spese per l'interpretariato e la traduzione sono anticipate dall'Erario ma nel caso di condanna dell'imputato gli uffici giudiziari le recuperano ai sensi dell'art. 49 DPR n. 115 del 2002, al pari di tutte le spese di giustizia ritenute ripetibili. Solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, l'onorario e le spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente di parte (qualora abbia nominato un proprio interprete/traduttore), rimangono a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 83 del citato DPR n. 115.

- b) La garanzia del diritto all'assistenza gratuita dell'interprete durante le comunicazioni dell'indagato/imputato alloglotta con il proprio difensore.

Attualmente non viene riconosciuto il diritto ad essere assistiti, a spese dello Stato, da un interprete. Infatti, essendo l'interprete parificato ad un consulente di parte, la nomina è una facoltà a discrezione e a spese della difesa e, pertanto, le spese per il consulente tecnico della difesa sono a carico dello Stato solo qualora vi siano i presupposti per l'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

- c) L'indicazione precisa di quali atti del processo siano sempre da tradurre.

Attualmente manca un'indicazione normativa di quali siano gli atti processuali da tradurre. Attualmente, questi sono individuati dal diritto vivente che emerge dalle decisioni della giurisprudenza (a titolo esemplificativo, il decreto di citazione a giudizio, il decreto che dispone il giudizio, l'ordinanza di custodia cautelare, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il mandato di arresto europeo emesso da altra autorità giudiziaria da eseguire in Italia). Costante orientamento giurisprudenziale, peraltro, esclude che la sentenza sia compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, il diritto alla traduzione nella lingua a lui conosciuta.

- d) La previsione di un registro ove siano iscritti gli interpreti a garanzia di un servizio indipendente e di qualità.

La direttiva impone l'istituzione di un registro o dei registri di traduttori indipendenti e qualificati. Ai sensi dell'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti divisi per categorie. Il secondo comma di tale articolo indica quali categorie di esperti devono essere sempre previsti negli albi e tra questi, attualmente non compare quella degli interpreti e dei traduttori, per cui il loro inserimento è rimesso alla valutazione del singolo tribunale.

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;**

L'obiettivo del presente intervento di breve periodo è quello di rendere effettivo, per gli indagati e gli imputati alloglotti che non parlano la lingua italiana, il diritto ad esercitare appieno nel processo penale i diritti di difesa, garantendo agli stessi l'assistenza gratuita dell'interprete e del traduttore fin dall'inizio delle indagini preliminari.



Nel medio e lungo periodo, il recepimento della direttiva consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione con i restanti Paesi dell'Unione europea e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali.

**C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;**

L'indicatore sarà dato dal numero dei procedimenti a carico di soggetti alloglotti che non conoscono la lingua italiana, per i quali si è reso necessario nominare l'interprete o il traduttore.

**D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Risultano destinatari delle presenti disposizioni tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria impegnata a svolgere attività di indagine su iniziativa o delegata dal magistrato.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale e non conoscano la lingua italiana, nonché gli appartenenti alle categorie professionali degli avvocati, degli interpreti e dei traduttori.

## **SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica, trattandosi di modifiche che incidono sul servizio giustizia a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia. Si svolto un tavolo tecnico tra diverse amministrazioni (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del tesoro, Affari europei) a seguito del quale si è raggiunto un accordo con riferimento alle problematiche finanziarie poste dall'intervento.

## **SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di recepire la direttiva 2010/64/UE in tutti i casi in cui la normativa vigente non è conforme alla stessa, come da delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96.

Il mancato recepimento della direttiva esporrebbe il nostro Paese alla procedura di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 del TFUE per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Inoltre, il mancato recepimento, lascerebbero irrisolte le criticità relative alla piena tutela dei diritti fondamentali di difesa, evidenziate nella Sezione 1.

## **SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

Non sono emerse opzioni alternative concretamente percorribili, tenuto conto dei limiti stringenti imposti dalla direttiva.

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione. L'opzione alternativa valutata dall'amministrazione costituita dalla possibilità di incidere sulla disponibilità organica dei funzionari e degli assistenti linguistici assunti, da impiegare stabilmente presso agli uffici giudiziari in modo da evitare, o comunque ridurre significativamente il ricorso alla



nomina di consulenti esterni, non era realizzabile nel rispetto dei tempi di recepimento imposti, stante l'attuale disciplina di blocco delle assunzioni.

L'intervento è conforme a quanto previsto dalla direttiva e comunque non supera il livello minimo di regolazione europea.

## **SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

**A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Il presente intervento regolatorio migliora il sistema delle garanzie processuali con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona. Segna un passo avanti nell'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabilite nell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e, quindi, nel processo di armonizzazione e reciproca fiducia nei sistemi giudiziari tra i diversi Stati membri dell'Unione europea.

Gli svantaggi sono essenzialmente di natura economica, in quanto lo Stato si impegna a garantire gratuitamente il diritto all'assistenza dell'interprete e del traduttore, indipendentemente dall'esito del processo.

In base ai dati raccolti da questa amministrazione è emerso che ad oggi i processi per i quali si è nominato un consulente esperto linguistico rappresentano il 5% del numero complessivo dei procedimenti nei quali l'autorità giudiziaria ha nominato propri ausiliari.

Tenuto conto delle novità introdotte si può ragionevolmente ritenere che le spese per gli assistenti linguistici (attualmente stimate per un importo pari a 6.084.833,36) possono raggiungere una percentuale presuntiva pari al 10% del totale delle spese sostenute per gli ausiliari del giudice, in virtù, appunto, della estensione della platea dei beneficiari, per un importo finale pari ad euro 12.169.666,72. Data l'incapienza del fondo 1360 delle spese di giustizia, fino al 2016, il maggiore onere stimato (pari a 6.084.833,36 euro) sarà posto a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo la previsione dell'art. 1, comma 4, della legge di delega n. 96 del 2013. A decorrere dal 2017, alla copertura di detto onere si provvederà mediante la riduzione delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione di questa amministrazione.

Va, tuttavia, evidenziato che l'opzione prescelta rispetta i livelli minimi richiesti dalla direttiva. Inoltre, in base ai dati dell'esperienza giudiziaria, nella maggior parte dei casi attualmente le spese anticipate dallo Stato per le attività svolte dagli interpreti e dai traduttori rimangono comunque a carico dell'erario, poiché o gli imputati condannati sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, oppure, rendendosi irreperibili, si sottraggono al pagamento. Per quest'ultimo caso, pertanto, l'attuale previsione normativa eviterebbe allo Stato inutili spese per procedimenti esecutivi destinati a rimanere infruttuosi.

**B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**



Non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I.

**C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.**

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

**D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.**

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne del Ministero. L'unico aspetto negativo derivante dall'aumento dei costi a carico dello Stato è stato superato, in quanto spese, peraltro obbligatorie, saranno garantite dal Fondo di rotazione, come precisato al precedente punto A) della presente Sezione.

**SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il presente intervento regolatorio rispetta i livelli minimi richiesti dalla direttiva. La sua incidenza è nei termini di miglioramento delle garanzie per i diritti civili, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea .

**SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

I magistrati requirenti e giudicanti, gli avvocati, gli operatori di polizia giudiziaria.

**B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito Web del Ministero della giustizia.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;**

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implichino oneri per la finanza pubblica.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;**

Non sono previsti meccanismi di revisione.



- e) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame il seguente aspetto:

- verifica del numero dei procedimenti per i quali è stata disposta la nomina di interpreti e traduttori.

#### **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento non supera i livelli minimi richiesti dalla regolamentazione europea.



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2010/64UE  
del parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e  
alla traduzione nei procedimenti penali.**

**RELAZIONE TECNICA**

Sono state esaminate le disposizioni attuative della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Al riguardo, si evidenzia che le previsioni introdotte sono indirizzate a rendere effettivo, per gli indagati e gli imputati che non parlano la lingua italiana, il diritto ad esercitare appieno nel processo penale i diritti di difesa.

In primo luogo, infatti, viene garantito agli imputati in stato di custodia cautelare, agli arrestati e ai fermati, il diritto all'assistenza di un interprete per poter svolgere i colloqui con il proprio difensore, in relazione al procedimento per cui si trovano in restrizione della propria libertà personale.

In secondo luogo viene previsto il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete anche per i colloqui con il difensore, circoscrivendo tale diritto ai casi in cui tali comunicazioni siano direttamente correlati alla preparazione di un interrogatorio o di una istranza o di una memoria nel corso del procedimento penale.

La nuova normativa introduce anche il riconoscimento del diritto alla traduzione di ulteriori atti ritenuti essenziali dal giudice in quanto contenenti le accuse a carico ed in quanto tale motivata ed impugnabile con sentenza.

E' inoltre previsto come necessario, l'inserimento negli albi dei periti istituiti presso ogni tribunale, della figura professionale degli interpreti e dei traduttori.

L'introduzione della nuova normativa, quindi, ha come primo effetto, quello di ampliare la platea dei beneficiari (indagati e imputati alloglotti che non parlano la lingua italiana) ad esercitare appieno nel processo penale i diritti di difesa.



Allo stato le spese di giustizia, nelle quali vengono ricomprese anche quelle relative agli ausiliari del magistrato, quindi interpreti e traduttori, sono allocate nel Capitolo 1360 del bilancio di questo ministero, il cui stanziamento per il triennio 2013 – 2015 è pari a **euro 442.801.980**.

Da una analisi statistica svolta da questo Ufficio, è stato ricavato il dato complessivo, relativo all'anno 2012, inerente alle spese sostenute dagli Uffici Giudiziari per il pagamento degli onorari agli ausiliari del magistrato pari ad **euro 121.696.667,26**.

Da tale somma è stato estrapolato l'importo complessivo speso per il pagamento delle sole prestazioni rese dagli interpreti e traduttori, pari al 5%, per un importo di **euro 6.084.833,36**.

L'estrappolazione di tali dati e percentuale è stato reso possibile da una attenta indagine a campione svolta da questo ufficio, prendendo in esame i dati in possesso di quattro Uffici Giudiziari (Procura della Repubblica) – attraverso il sistema informativo S.I.A.M. - dei seguenti capoluoghi: Roma, Napoli, Palermo, Bologna, che rappresentano un indice a campione più che mai rappresentativo dell'intero territorio nazionale.

Da tali dati è stata prima determinata la voce macroaggregata del pagamento delle prestazioni rese in maniera generica dagli ausiliari del giudice.

Successivamente, confortati anche da tali dati statistici, si è addivenuti alla individuazione della percentuale delle spese sostenute per il pagamento dei soli interpreti e traduttori che si sono per l'appunto attestate nell'ordine del 5 % della spesa complessiva.

Ciò posto, e a scopo meramente prudenziale, tenuto conto delle novità introdotte dal recepimento delle disposizioni della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, si può ragionevolmente ritenere che le spese “de quo” possano raggiungere una percentuale presuntiva pari al 10 % del totale delle spese sostenute per gli ausiliari del giudice, in virtù dell'estensione della platea dei beneficiari, per un importo finale pari ad **euro 12.169.666,72**.

**A fronte di tale onere, il maggior fabbisogno necessario a questa amministrazione risulta stimato in euro 6.084.833,36 in ragione d'anno.**

Con riferimento alla copertura finanziaria, si evidenzia che questo Dicastero, non dispone di risorse da destinare alla presente iniziativa legislativa, anche in relazione alla cronica insufficienza di fondi iscritti sul Capitolo 1360 delle spese di giustizia dove andrebbero a gravare gli ulteriori oneri previsti dalla presente proposta normativa. Infatti, a tal proposito, si segnala che



per l'anno in corso è stata formalizzata al Ministero dell'economia, una richiesta di integrazione del capitolo 1360, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, per un importo pari a euro 27.000.000,00 in termini di competenza e cassa.

Si propone, pertanto, di porre a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, per il triennio 2014/2016, in ragione di euro 6.084.833,36 all'anno.

A decorrere dal 2017, alla copertura del predetto onere, si provvederà mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

#### "Articolo 4 - Disposizioni finanziarie

*1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in € 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.*

*2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.*

*3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO  NEGATIVO

- 3 DIC. 2013

Il Raggiere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 OTTOBRE 2010, SUL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“ 5. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.”;

b) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

" ART. 143

*(Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)*



1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una istanza o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.”.

## ART. 2

*(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)*

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: “comparazione della grafia”, sono aggiunte le seguenti: “interpretariato e traduzione.”;
  - b) all'articolo 68, comma 1, le parole: “dell'ordine o del collegio” sono sostituite dalle seguenti: “dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate”.

## ART. 3

*(Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole: "ausiliari del magistrato," sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;".

ART. 4  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in € 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

